

**FORNITURA DI 560 CASSONETTI DA 2400 LT**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CASSONETTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>5</b>
6.1 – Cassonetto campione.....	7
<b>ART. 7 – COLLAUDI .....</b>	<b>7</b>
7.1 – Collaudo preventivo .....	7
7.2 – Collaudo provvisorio e definitivo.....	8
7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo provvisorio e definitivo.....	9
<b>ART. 8 – CAUZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 10 - AVVALIMENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA .....</b>	<b>14</b>
12.1 – Responsabile del procedimento.....	14
12.2 – Responsabile della Fornitura .....	14
<b>ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 14 - VARIAZIONI QUANTITATIVE .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>15</b>
15.1 - Termine di consegna .....	15
15.2 - Modalità e luogo di consegna.....	15
<b>ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 – PENALITÀ .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO .....</b>	<b>18</b>
22.1 Risoluzione.....	18
22.2 Recesso.....	18
<b>ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>19</b>

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 560 cassonetti da 2400 LT con attacco a pettine rinforzato per la raccolta di RSU.

## **ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CASSONETTI**

I cassonetti dovranno essere pienamente conformi a quanto previsto nella scheda tecnica contenuta nell'“Allegato A” del presente capitolato speciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre costituiscono allegati al presente CSA:

- Allegato B – Logo A.S.I.A.;
- Allegato C – Scheda posizione Logo ed Adesivi;
- Allegato “Adesivo orario di deposito”;
- Allegato “Divieto di Sosta”.

## **ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 423.360,00 oltre IVA di cui 352.800,00 oltre IVA per la fornitura base, ed € 70.560,00 oltre IVA relativi alla facoltà di cui al successivo art. 14 (quinto d'obbligo).

L'importo a base di gara per ogni singolo cassonetto è pari ad € 630,00 oltre IVA.

## **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata 12 mesi dalla data di stipula dello stesso.

La fornitura dovrà essere effettuata nei tempi indicati negli articoli 15.1 e 15.2 del CSA. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i cassonetti nei luoghi indicati dall'ASIA.

## **ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera n. 418 del CdA dell'ASIA del 8/5/09 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A" e della documentazione tecnica presentata e contenuta nella "Busta B", di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Constatata la conformità della documentazione contenuta nelle buste "A" e "B", i cassonetti presentati in sede di offerta dalle ditte verranno sottoposti a collaudo preventivo secondo le modalità ed i tempi indicati nell'art 7.1 del presente CSA.

Verranno ammesse alla fase successiva di gara le imprese per le quali il collaudo preventivo avrà dato esito positivo.

In caso di esito negativo del collaudo preventivo, invece, la Commissione procederà all'esclusione della ditta dalla gara.

Compiute le suindicate verifiche, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta C"), di cui all'[art. 6](#) del presente capitolato, e data lettura delle stesse, aggiudicherà la gara all'impresa che avrà offerto il massimo ribasso.

Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione della gara, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui

le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – **entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara al punto IV.3.4)**, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 155/DA/09 - FORNITURA CASSONETTI PER R.S.U. DA 2.400 LT”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno 3 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B” e BUSTA “C”.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 155/DA/09 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà, pena l'esclusione, contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) Dichiarazioni bancarie di cui al **punto III.2.2. lett. c)** del bando di gara;
- c) Documentazione di cui ai **punti III.2.2. lett. re a) e b) e III.2.3.** del bando di gara;
- d) apposita dichiarazione resa mediante **Modello Quadro dei pericoli e dei rischi**, debitamente firmato dall'impresa;
- e) copia del presente **capitolato speciale** e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;

- f) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 8 del presente CSA.

La **Busta "B"**, recante la dicitura **"GARA n. 155/DA/2009 – DOCUMENTAZIONE TECNICA"** contenente la documentazione illustrante le caratteristiche del prodotto (volume, massa totale ammissibile, etc.) indicate dalla norma UNI EN 840. In tale busta dovrà essere inserito inoltre il listino prezzi parti di ricambio valido per 24 mesi dalla consegna dell'ultimo cassonetto il cui sconto riservato all'ASIA è indicato nel Modello 1 – Domanda e autodichiarazione. Tale listino non verrà utilizzato ai fini dell'aggiudicazione.

La documentazione contenuta nella busta "B" **non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione.**

Nel caso di non conformità di tale documentazione con le disposizioni contenute nel presente CSA ed allegati, A.S.I.A. procederà all'esclusione della impresa dalla gara.

La **Busta "C"**, recante la dicitura dicitura **"GARA N. 155/DA/09 – OFFERTA ECONOMICA"**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione del massimo ribasso unico offerto sull'importo a base di gara.

L'offerta dovrà essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. La percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi previsti nelle relative specifiche di riferimento con particolare riferimento ai **costi di imballo, trasporto, scarico, consegna presso i Magazzini dell'ASIA (siti l'uno in Napoli alla Via Volpicella n. 315 e l'altro in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 2/E), collaudo** e quant'altro ritenuto necessario per il regolare espletamento della fornitura. Il prezzo unitario del cassonetto, al netto del ribasso offerto, sarà utilizzato per la gestione della fornitura, per eventuali variazioni quali/quantitative, in aumento ed in diminuzione, nel rispetto del quinto d'obbligo.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve contenere, gli elementi costitutivi dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06. A tal uopo l'impresa dovrà compilare tutte le pagine del Modello Offerta allegato.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione della fornitura;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

### **6.1 – Cassonetto campione**

A corredo dell'offerta, le imprese concorrenti dovranno presentare, unitamente al plico di cui ai punti precedenti ed entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara, un cassonetto quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto, presso il Magazzino Generale dell'ASIA sito in Via L.Volpicella,315 – Napoli. La consegna del cassonetto resta ad esclusiva responsabilità del concorrente. Della consegna del cassonetto verrà rilasciata apposita ricevuta da parte del Magazzino A.S.I.A. . Tale cassonetto verrà utilizzato ai fini del collaudo preventivo di cui al successivo art. 7.1 .

## **ART. 7 – COLLAUDI**

### **7.1 – Collaudo preventivo**

Ogni impresa partecipante dovrà consegnare, nei tempi e nei modi indicati nell'art. 6.1 del presente CSA, un cassonetto quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto. Tale prototipo sarà sottoposto a collaudo particolareggiato presso la sede del magazzino dell'ASIA, dai tecnici di quest'ultima. Tale collaudo comprenderà tutti gli accertamenti che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni nel rispetto delle norme tecniche al fine di verificare la corrispondenza del cassonetto offerto con le prescrizioni del capitolato di gara con relativi allegati e delle caratteristiche indicate dalla ditta nella busta B, fatta eccezione dei seguenti elementi indicati nell'Allegato A punto 2. Dispositivi:

- Segnaletica divieto di sosta;
- Logo aziendale [A.S.I.A. – Napoli S.p.A] serigrafato su targhetta di materiale plastico....;
- Identificazione permanente con marchio di proprietà effettuata direttamente nello stampo e ...;
- Targhetta con dati di identificazione del cassonetto come da schema di seguito .....
- Adesivo A.S.I.A. con indicazione del rifiuto da introdurre;



- Applicazione di targhette adesive con codice a barre fornite da A.S.I.A. al momento dell'ordinativo.

L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatrici in caso di esito negativo. L'ASIA, con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo alle quali l'impresa aggiudicataria potrà presenziare mediante persona all'uopo delegata. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente i cassonetti forniti, formeranno oggetto di apposito verbale.

L'impresa che avrà superato il collaudo preventivo, teso ad accertare la conformità sia con le specifiche tecniche richieste da A.S.I.A. sia con la documentazione presentata dalla ditta stessa nella "busta B", sarà ammessa alla fase successiva di gara di apertura della "busta C".

I cassonetti da fornire dovranno essere identici (salvo le suindicate eccezioni) al cassonetto che avrà positivamente superato il presente collaudo.

### **7.2 – Collaudo provvisorio e definitivo**

L'ASIA provvederà, in contraddittorio con il fornitore, al collaudo provvisorio secondo le modalità previste dall'art. 7.3. Laddove da tale collaudo dovessero emergere anomalie tali da limitare o compromettere l'idoneità all'utilizzo, l'ASIA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti e di respingere la fornitura.

Qualora l'anomalia riscontrata non dovesse essere tale da ridurre o compromettere l'idoneità all'utilizzo, è in facoltà dell'ASIA di utilizzare i cassonetti consegnati senza pregiudizio alcuno della possibilità di applicare penali. L'impresa è comunque tenuta alla pronta eliminazione delle anomalie riscontrate mediante modifica o sostituzione dei cassonetti entro il termine di 30 gg.

In caso di prescrizioni formulate dall'ASIA e volte all'adeguamento della fornitura alle statuizioni del presente capitolato con relativi allegati, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare nel termine di 30 gg solari consecutivi dalla comunicazione delle stesse. Scaduto infruttuosamente il termine citato, l'Azienda ha facoltà di respingere la fornitura anche se questa è stata utilizzata. L'ASIA si riserva comunque anche di agire in via giudiziale per il ristoro dei maggiori danni derivanti dai disservizi causati nonché da tutti i maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni rimaste inadempite dall'impresa.

È inoltre in facoltà dell'ASIA., entro 30 giorni dal completamento della fornitura, procedere al collaudo particolareggiato e definitivo dei cassonetti forniti. Tale ultimo collaudo comprenderà tutti gli accertamenti che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni nel rispetto delle norme tecniche al fine di verificare la corrispondenza dei cassonetti forniti con le prescrizioni del capitolato di gara con relativi allegati nonché con la documentazione tecnica presentata dall'impresa in gara.



L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatrici in caso di esito negativo. L'ASIA, con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo alle quali l'impresa aggiudicataria potrà presenziare mediante persona all'uopo delegata. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente i cassonetti forniti, formeranno oggetto di apposito verbale.

### **7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo provvisorio e definitivo**

Il collaudo verrà eseguito, prelevando, mediante sorteggio, due cassonetti da ogni fornitura settimanale. Questi costituiranno una campionatura dalla quale verrà sorteggiato il cassonetto da sottoporre a collaudo. In caso di esito sfavorevole, verranno reiterate le prove sull'altro cassonetto. In caso di nuovo esito sfavorevole, il collaudo si riterrà non superato. In caso di esito favorevole di tale ultimo collaudo, verrà sottoposto a prova un altro cassonetto scelto tra quelli già posizionati. Laddove tale ultimo collaudo dovesse avere esito positivo, la fornitura si riterrà accettata, in quanto conforme al capitolato. L'impresa, inoltre, in caso di accettazione della fornitura, è tenuta alla sostituzione dei cassonetti utilizzati per il collaudo.

## **ART. 8 – CAUZIONI**

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la **cauzione definitiva** qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 smi (12 mesi dalla cessazione dell'appalto). L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare **l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara**, e dovranno contenere:

- Espressa menzione degli **eventi garantiti**;
- la clausola di **rinuncia** al beneficio della **preventiva escussione** del debitore principale;
- la clausola di **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a **semplice richiesta scritta** da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

## **ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d) nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera a) e b) e III.2.3 lett. a), dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

**L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese che costituiranno l'ATI o il consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## **ART. 10 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare le imprese concorrenti e le imprese ausiliarie dovranno presentare tutta la documentazione indicata nell'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e nel bando di gara.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. Entro i termini indicati nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA.;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
  - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
  - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
  - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
  - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;

- certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
  - Le coordinate bancarie (**codice IBAN**) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. Il testo del protocollo di legalità è disponibile all'indirizzo <http://www.utgnapoli.it> . La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- d) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara.

Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.



## **ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA**

### **12.1 – Responsabile del procedimento**

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio – Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti - per la sola fase di gara e fino alla stipula del contratto e l'ing A. Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

### **12.2 – Responsabile della Fornitura**

Il Responsabile della Fornitura (RF) per conto di ASIA è il Sig. A. Spora.

In particolare al RF come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RF avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile della impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.

Al RF è demandato anche il compito di richiedere le variazioni della fornitura così come descritte dal successivo articolo 14.

Al RF è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RF, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 19.

## **ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della impresa è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto.

Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile della Fornitura.

Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento della fornitura, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale



contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 19.

#### **ART. 14 - VARIAZIONI QUANTITATIVE**

L'ASIA con provvedimento dell'Amministratore Delegato si riserva la facoltà insindacabile di variare la quantità dell'appalto entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno, e ciò fermi ed invariati i prezzi di aggiudicazione. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dopo il completamento della fornitura.

#### **ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Tutti i cassonetti devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle Caratteristiche Tecniche (Allegato A) ed a tutte le norme di legge in materia.

##### **15.1 - Termine di consegna**

La impresa dovrà fornire n. 70/80 cassonetti a settimana fino al completamento della fornitura. La fornitura dovrà iniziare entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza di ogni mese, come sopraindicato, l'impresa dovrà aver ultimato la consegna di tutti i cassonetti previsti. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i cassonetti nei luoghi indicati dall'ASIA.

##### **15.2 - Modalità e luogo di consegna**

I cassonetti dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti e completi degli accessori d'uso, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto quanto prescritto nel presente capitolato.

La data di fornitura dei cassonetti dovrà risultare da apposito documento firmato da incaricati dell'impresa e dell'Azienda.

#### **ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

L'impresa potrà emettere fattura relativa ai contenitori effettivamente forniti alla fine di ogni mese del periodo di consegna. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione della fornitura, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice – ad eccezione del punto a) -, dei seguenti documenti:

- a) documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
- b) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- c) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali.

**I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.**

#### **ART. 17 - REVISIONE PREZZI**

Non ammessa in quanto la durata del contratto è non superiore ai 12 mesi.

#### **ART. 18 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

#### **ART. 19 – PENALITÀ**

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità

di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

In caso di ritardo rispetto ai termini massimi di consegna indicati nel precedente art. 15, saranno applicate a carico dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 0,2% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 0,4% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- c) oltre i 15 gg. di ritardo nella consegna l'ASIA si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Si considerano non consegnate quelle parti di fornitura che, in sede di collaudo, siano risultate affette da anomalie che riducano o impediscano l'utilizzo dei contenitori.**

## **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 22.1 del presente CSA.

## **ART. 21 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che nel caso di subappalto della fornitura e/o del posizionamento la impresa subappaltatrice dovrà presentare tutta la documentazione di cui al bando di gara.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO**

### **22.1 Risoluzione**

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al presente CSA ed allegati;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 20 e 21 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- g) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. e) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **22.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà

**esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

#### ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: **Art. 1** (Oggetto dell'appalto); **Art. 2** (Caratteristiche ...); **Art. 3** (Importo presunto dell'appalto); **Art. 4** (Durata del contratto); **Art. 5** (Forma dell'...); **Art. 7** (Collaudi); **Art. 8** (Canzioni); **Art. 9** (Raggruppamenti ...); **Art. 10** (Avvalimento); **Art. 11** (Obblighi ...); **Art. 12** (Responsabili del procedimento e della fornitura); **Art. 13** (Responsabili dell'impresa aggiudicataria); **Art. 14** (Variazioni); **Art. 15** (Modalità ...); **Art. 16** (Corrispettivo); **Art. 17** (Revisione dei prezzi); **Art. 18** (Rischi...); **Art. 19** (Penalità); **Art. 20** (Cessione del contratto e del credito); **Art. 21** (Subappalto); **Art. 22** (Risoluzione e recesso); **Art. 23** (Foro competente).

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---



ISO 9001 - Cert. n.285110

